

NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT (cd. New DoD)

A seguito dell'emanazione in sede europea delle "Linee guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013" (EBA/GL/2016/07) e delle "Norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato" e relativo Regolamento Delegato (UE) 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 (EBA/RTS/2016/06), a loro volta recepite a livello nazionale da Banca d'Italia, sono state introdotte nuove regole in materia di "**Classificazione in Default delle controparti**" a cui gli intermediari finanziari si devono attenere a *decorrere dalla data del 1° gennaio 2021* (con il termine "Default" si intende lo stato di inadempienza in cui si trova il Cliente allorché non è in grado di rimborsare i propri debiti nei confronti dell'intermediario finanziario). Per opportuna informazione rassegniamo nel seguito le principali novità contenute nella sopra menzionata normativa, fornendo, al contempo, alcune considerazioni utili a favorirne la comprensione e il rispetto da parte della Clientela. La nuova disciplina definita dalle Autorità Bancarie Europee, in materia di classificazione dei debitori in stato di default, impone infatti l'applicazione di criteri più restrittivi rispetto a quelli adottati in precedenza da parte degli intermediari italiani.

La nuova definizione prevede la classificazione di un soggetto in Default al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un'obbligazione rilevante;
- b) l'intermediario finanziario giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (*unlikelihood to pay*).

In particolare, ai fini del conteggio dei giorni di arretrato, la normativa stabilisce che un'esposizione scaduta va considerata rilevante [**esposizione rilevante**] quando l'ammontare dell'arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

- soglia assoluta: euro 100 per le esposizioni "al dettaglio"; euro 500 per le altre esposizioni "non al dettaglio";
- soglia relativa: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni maturate sui rapporti che il Cliente intrattiene con l'intermediario e il suo gruppo bancario.

Le nuove regole stabiliscono inoltre i criteri in base ai quali effettuare questi calcoli, precisando che:

- non è più possibile compensare gli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal Cliente;
- lo stato di default permane per almeno 90 giorni dal momento in cui il Cliente regolarizza la sua esposizione in arretrato;
- la rilevanza di un'esposizione creditizia in arretrato ai fini della classificazione di un debitore a default deve sempre essere valutata facendo riferimento all'esposizione complessiva del Gruppo Bancario verso uno stesso debitore; la classificazione di un debitore a default così determinata si riflette sulla classificazione a livello individuale.

Specificità per le esposizioni di factoring

Ai fini della verifica dei giorni di arretrato, per quanto riguarda il factoring, la normativa prevede specifiche diverse in relazione alla presenza di un'esposizione verso un soggetto Cedente [*factoring pro solvendo e cd pro soluto mitigato*] oppure verso un soggetto Debitore [*factoring pro soluto IFRS 9 Compliant con iscrizione dei crediti ceduti nel bilancio del Factor*].

Più in particolare, nel caso di un'esposizione rilevante verso un **Soggetto Cedente** [*factoring pro solvendo e cd pro soluto mitigato*] il conteggio dei giorni di arretrato decorre dal momento in cui l'esposizione verso il Cliente eccede la percentuale di anticipabilità dei crediti concordata fra il Factor e il Cedente o, se formalizzato dal Factor, il fido concesso.

Nel caso in cui non sia stato formalizzato il fido al Cedente e nemmeno la percentuale di anticipabilità, la condizione che determina l'avvio del conteggio dei giorni di scaduto si avvera qualora l'esposizione verso il Cliente superi il montecrediti ceduto.

Nel caso di un'esposizione rilevante verso un **Soggetto Debitore** [*factoring pro soluto IFRS 9 Compliant con iscrizione dei crediti ceduti nel bilancio del Factor*] il conteggio dei giorni di arretrato prende avvio quando il pagamento di un singolo credito diventa esigibile; pertanto, in linea generale, il conteggio decorre dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura. Nel caso di eventuali accordi tra le parti che concedano al debitore ceduto margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre invece a partire dalla data ultima riconosciuta a quest'ultimo per il pagamento.

In caso di posizioni classificate come default, che hanno regolarizzato la propria posizione al di sotto delle soglie di rilevanza, è previsto un periodo di osservazione di 90 giorni continuativi (*c.d. probation period*) durante il quale le posizioni rimangono classificate in default.

Perché è importante prestare attenzione alle nuove regole

È importante onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e rispettare il piano di rimborso dei propri debiti al fine di evitare la classificazione a default e incorrere nelle eventuali azioni di recupero del credito da parte dell'intermediario finanziario. In merito al processo di classificazione della clientela in stato di insolvenza (default) si informa inoltre che la nuova normativa europea introduce vincoli e criteri più rigidi per quanto riguarda la gestione di operazioni di rinegoziazione del debito a causa di situazioni di sopravvenuta difficoltà finanziaria del Cliente. Diviene quindi cruciale per il cliente condividere tempestivamente con il proprio gestore di riferimento l'emergere di eventuali sopraggiunte difficoltà nella gestione dei propri impegni debitori, in modo da definire, per tempo, opportune strategie ed efficaci soluzioni.

La segnalazione in Centrale dei rischi di Banca d'Italia

Le nuove regole hanno un impatto molto limitato sulla rappresentazione della clientela nelle informazioni della Centrale dei Rischi che la Banca d'Italia mette a disposizione degli intermediari [banche e società finanziarie] e che questi utilizzano nelle proprie valutazioni del "merito di credito".

L'unica innovazione riguarda la classificazione "a sofferenza", che deve risultare uniforme per tutti gli intermediari che fanno parte dello stesso gruppo bancario o finanziario: se un cliente è affidato da più intermediari dello stesso gruppo, la classificazione a sofferenza dovrà considerare tutte le informazioni - positive e negative - che lo riguardano disponibili all'interno del gruppo stesso. Le regole precedenti non prevedevano formalmente di considerare le informazioni a disposizione del complesso degli intermediari del gruppo, ancorché fosse una prassi verosimilmente diffusa.

Non c'è invece alcun impatto sull'altra classificazione di anomalia presente in Centrale dei Rischi, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa, che continuano a seguire il criterio legato alla scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento e prescindono da qualsiasi soglia di rilevanza.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti.